

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 23-03-16

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **Ordinaria**, seduta Pubblica, convocazione **Prima**, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. OCCHINO TIZIANA e con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Vizzi Carmela.

Fatto l'appello risultano presenti:

OCCHINO TIZIANA	P	COMPARIN CLAUDIO	P
SARTORI MICHELE	P	CORTIANA GILLES	P
DAL MOLIN ANNA	P	CORNOLO' ANDREA	P
BORTOLAN ALBERTO	P	MENEGHINI CRISTINA	P
VETTORI GIANANTONIO	P	NASSI CARLA	P
RIGON ROBERTO	A	MOSELE GIUSEPPE	A
LORENZATO ELENA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

OGGETTO

I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno **Carlotto Stefania** – Assessore al Bilancio e politiche tributarie che illustra i contenuti del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- il comma 676 fissa l'aliquota della TASI nella misura del 1 per mille con la possibilità di ridurla fino all'azzeramento e per gli anni 2014 e 2015 un'aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.06 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
- il comma 677 pone comunque un vincolo in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- il comma 731 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare delle detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12/05/2015 con la quale si è proceduto a determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

Visto che Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) all'art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto altresì che la Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), è intervenuta anche con modifiche inerenti le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), tra cui, come per l'IMU anche per la TASI:

- Riduzione TASI per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art., comma 10).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Precisato che sono previsti dei trasferimenti compensativi a favore dei Comuni per il mancato gettito di queste tipologie di entrata;

Visto il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC- nella parte relativa alla TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18/03/2014, aggiornato per adeguarlo alle novità legislative intervenute, nella seduta consiliare odierna con atto n. 17;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12/05/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 nei seguenti termini:

- Abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari equiparate ai sensi dell'art.13 , comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n.214 (per legge e individuate dal regolamento comunale): **aliquota 1,80 per mille**, con l'applicazione di una detrazione di € 100,00 fino alla concorrenza del tributo;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214 : **aliquota zero;**
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota zero;**

- Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: aliquota 1,80 per mille.

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Effettuate le dovute valutazioni, la Giunta Comunale ha ritenuto di proporre di confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, in particolare confermando l'aliquota del 1,80 per mille e detrazione di € 100,00 per abitazioni principali categoria A/1, A/8 e A/9;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 682 punto b) della Legge n.147/2013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della IUC relativamente alla TASI, è necessario indicare per l'anno 2016, i servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;

Visto l'allegato prospetto riportante l'elenco delle spese previste nel bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione relative ai servizi indivisibili individuati e che dovranno essere coperte con il tributo TASI, **allegato sub. A)**;

Dato atto che con l'applicazione dell'aliquota TASI per il 2016, come per l'anno 2015, i limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successivamente modificati sono rispettati come di seguito dimostrato:

- Abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9 : Aliquota IMU 4 per mille + aliquota TASI 1,80 per mille = Aliquota totale 5,80 per mille (inferiore all'aliquota massima 6 per mille);
- Immobili diversi escluse abitazioni principali e relative pertinenze, comprese aree fabbricabili: Aliquota IMU 7,60 per mille + Aliquota TASI 1,80 per mille = Aliquota totale 9,40 per mille (inferiore all'aliquota massima 10,6 per mille);

Dato atto altresì che il gettito per l'anno 2016, al netto del gettito derivante dalle abitazioni principali ora esenti, è stato stimato in € 210.000,00;

Richiamati:

- l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 che ha differito il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre 2015 e che conseguentemente ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Ritenuta propria la competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n.147;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

Con voti favorevoli 8; astenuti 3 (Cornolò Andrea, Meneghini Cristina, Nassi Carla) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di stabilire**, ai sensi dell'art.1, comma 681 lettera a) della Legge 147/2013 e del Regolamento per la disciplina della IUC, approvato in data odierna, che i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI sono quelli riportati **nell'allegato sub. A)**, parte integrante della presente deliberazione ;
- di confermare, per l'anno 2016** le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2015, con atto di Consiglio comunale n.23 del 12/05/2015, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1, comma 14, Legge 28/12/2015 n.208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati categoria diverse da A/1,A/8 e A/9), di seguito riportate:
 - Abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 1,80 per mille, con l'applicazione di una detrazione di € 100,00 fino alla concorrenza del tributo;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214 : **aliquota zero;**
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota zero;**
 - Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: **aliquota 1,80 per mille.**

Nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore: la TASI è dovuta per il 10% dall'occupante, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. E' esclusa dal pagamento del 10% l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale.

- di dare atto** che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2016 rispetta i limiti di cui al comma 677, art. 1 della Legge 147/2013 e successive modificazioni, sono rispettati;

4. **di dare atto** che il gettito lordo del tributo per l'anno 2016, al netto del gettito derivante dalla abitazioni principali è previsto in € 210.000,00;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo sul portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nell'apposita sezione sito informatico
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva votazione , espressa nelle forme di legge, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato:
favorevoli 8;
astenuti 3 (Cornolò Andrea, Meneghini Cristina, Nassi Carla);

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE del 23/03/2016 N.				
SERVIZI INDIVISIBILI - PREVISIONE DI SPESA BILANCIO 2016				
1	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Dettaglio voci	Riepilogo voci	Totale spese per servizio
	Materie prime e beni di consumo		17.600,00	
	beni consumo vario	8.000,00		
	carburanti	6.600,00		
	acquisto segnaletica verticale	3.000,00		
	Spese per servizi		62.300,00	
	manutenzione strade	27.000,00		
	verde pubblico	5.000,00		
	assicurazioni e manutenzione automezzi	2.300,00		
	segnaletica stradale	8.000,00		
	sgombero neve	20.000,00		
	interessi passivi ammortamento mutui	16.321,87	16.321,87	96.221,87
	2 Illuminazione pubblica e servizi connessi			
	Spese per servizi			
	consumo energia elettrica pubblica illuminazione	83.500,00	101.000,00	
	manutenzione impianti pubblica illuminazione	17.500,00		
	interessi passivi ammortamento mutui	4.465,16	4.465,16	105.465,16
	3 Servizio di vigilanza			
	Spese per servizi		43.000,00	
	Quota servio Consorzio di polizia Locale	46.000,00		
	detratta somme vincolate finanziate con 50% sanzioni	3.000,00		43.000,00
	4 Servizi socio assistenziali			
	Spese per servizi		33.500,00	
	Quota servizio spese personale gestione associata in convenzione Comunità Montana	29.500,00		
	Quota servizio spese di funzionamento uffici gestione associata in convenzione Comunità Montana	4.000,00		
	Spese a favore di persone socialmente svantaggiate	-		
	Trasferimenti		103.675,00	
	partecipazione spesa integrazione rette anziani presso Casa di Riposo	15.500,00		
	Adesione progetto pari opportunità	375,00		
	Contributi assistenziali diversi	6.500,00		
	servizio ass. domiciliare - quota trasferita	6.500,00		
	servizio sociale - quote ULSS trasferite	73.000,00		
	altri trasferimenti in campo sociale	1.800,00		137.175,00
	TOTALE SPESE PREVISTE SERVIZI INDIVISIBILI			381.862,03
				Entrata prevista
	GETTITO STIMATO TASI (AL NETTO ABITAZIONI PRINCIPALI)			210.000,00
	Grado di copertura dei costi			54,99%

PARERI art. 49 - 1° comma – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

IL PRESIDENTE
F.to OCCHINO TIZIANA

IL SEGRETARIO
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di legittimità per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Arsiero, li 18 APR 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Arsiero, li 19 APR 2016

Il Funzionario incaricato
Bellan Laura



Bellan